

**Tirreno Power: Casa della Legalità deposita la denuncia ai Sindaci di Vado e Quiliano
Depositato in tribunale stamane l'esposto - denuncia (che pubblichiamo integralmente)
"Al Procuratore Capo di Savona**

ESPOSTO - DENUNCIA PER OMISSIONE ATTI D'UFFICIO PER:

- CAVIGLIA Attilio, in qualità di Sindaco del Comune di VADO LIGURE;
- FERRANDO Alberto, in qualità di Sindaco del Comune di QUILIANO.

Premesso che:

a) nella qualità di Sindaco sono organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 sono legittimati ad adottare ordinanze urgenti in presenza di un pericolo imminente ed attuale. Tale potere si coniuga con la responsabilità attribuita al Sindaco per la tutela dell'incolumità dei cittadini, ovvero della salute e dell'igiene pubblica;

b) il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento ambientale, in quanto detiene i poteri di cui all'art. 13, comma 2, Legge 833/1978. La norma assegna quindi legittimamente al Sindaco il potere di ordinare la cessazione di attività lavorative nocive e dannose per la salute pubblica, ovviamente finché non siano stati adottati gli strumenti ed i meccanismi atti ad eliminare la situazione di pericolo e danno.

c) il più recente D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con l'art. 3-ter ha introdotto nella legislazione italiana il principio della "precauzione", previsto dalle normative europee.

Nello specifico l'art. 3-ter del Codice dell'Ambiente sancisce che: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Il citato art. 174, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea stabilisce che: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".

Considerato che:

il Sindaco non può quindi eludere di operare per la tutela della salute pubblica, ovvero eludere il principio di precauzione;

che esiste già esempio di adozione di provvedimenti in riferimento ad impianti di combustione di carbone per la produzione di energia elettrica, quale quello adottato nei confronti della TIRRENO POWER di CIVITAVECCHIA, da parte del Sindaco del COMUNE DI CIVITAVECCHIA, proprio sulla base del principio di precauzione e delle altre norme citate in premessa; (allegato1)

Preso atto che:

1) la situazione di inquinamento prodotta dalla TIRRENO POWER risulta da tempo evidente, con i pesanti sforamenti ai limiti di Legge delle emissioni inquinanti degli impianti, così come anche evidenziato da innumerevoli segnalazioni da parte di organizzazioni sociali, di medici e dalla stampa;

2) i Sindaci di VADO LIGURE e QUILIANO, ovvero il CAVIGLIA ed il FERRANDO, sono pienamente consapevoli della situazione di pericolo potenziale e reale per la salute pubblica derivante dall'inquinamento prodotto dagli impianti della centrale TIRRENO POWER di Vado Ligure e Quiliano;

3) che la conoscenza della situazione di pericolo potenziale e reale da parte del CAVIGLIA e del FERRANDO è inequivocabilmente testimoniata dalla contenuto della perizia giurata "ANALISI CRITICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI QUILIANO E VADO LIGURE (SV) DI TIRRENO POWER", commissionata dagli stessi due Comuni, Vado Ligure e Quiliano; (allegato2)

Preso inoltre atto che:

nella perizia giurata citata e allegata viene in modo inconfutabile indicata la situazione di pericolo derivante dall'attività inquinante, così come la non conformità alle norme ed alla tutela della salute del progetto di ampliamento della Centrale stessa promosso dalla TIRRENO POWER SPA;

Si evidenzia che:

davanti a dati inconfutabili sulla fonte di inquinamento derivante dalle attività degli attuali impianti della centrale (si veda ad esempio, anche l'allegato3) oltre che dal fatto che i limiti di legge non verrebbero nemmeno rispettati a seguito dell'ampliamento della centrale, il CAVIGLIA, sindaco di Vado Ligure, ed il FERRANDO, sindaco di Quiliano, hanno omesso l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica e conseguenti all'attuazione del principio di Precauzione.

Appare quindi evidente che il CAVIGLIA ed il FERRANDO abbiano omesso di adempiere ai doveri del proprio Ufficio, così come se dovessero sottoscrivere l'AIA per l'ampliamento della centrale si consoliderebbe ulteriormente l'omissione dei propri doveri d'ufficio in merito alla tutela della salute pubblica e dal principio di precauzione. Pertanto si richiede di procedere ad accertare tale fatto, anche nei confronti di terzi, ad assumere ogni necessario provvedimento in merito.

Savona, 13 settembre 2011

il Presidente Christian Abbondanza"